

Oggetto n. 726: Istituzione della riserva naturale orientata "Bosco di Scardavilla" in comune di Meldola (FO).  
(Proposta della Giunta regionale in data 16 ottobre 1990, n. 4856)

---

Prot. n. 1050/I.2

### Il Consiglio

Premesso che:

- con deliberazione progr. n. 4856 del 16 ottobre 1990 la Giunta regionale proponeva al Consiglio l'istituzione della riserva naturale orientata "Bosco di Scardavilla" in comune di Meldola (FO);
- la commissione referente "Territorio e Ambiente" ha espresso parere favorevole sulla suddetta proposta con nota prot. n. 379/II.5 datata 20 novembre 1990;
- in sede di discussione consiliare sono stati presentati ed accolti emendamenti alla citata deliberazione della Giunta, per cui il testo della stessa viene a risultare come segue:

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 1989, n. 6825 con la quale è stata proposta, a norma degli artt. 22 e seguenti della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 la istituzione della riserva naturale orientata "Bosco di Scardavilla" in Comune di Meldola (Forlì);

Dato atto:

- che sono state regolarmente esperite le modalità di pubblicazione del suddetto atto deliberativo secondo le prescrizioni stabilite dalla L.R. 11/1988;
- che entro i termini stabiliti dalla Legge regionale è stata depositata presso il Comune di Meldola una osservazione alla suddetta deliberazione da parte dell'azienda agricola "Scardavilla s.r.l." con sede in Meldola, via Gennarina n. 9;
- che il Comune di Meldola con nota del 10 aprile 1990 ha trasmesso alla Regione la suddetta osservazione corredata da un parere di merito espresso dallo stesso, così come previsto dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 6825/1989;

Vista la suddetta osservazione che nella fattispecie si riporta nel testo integrale essendo la stessa articolata in diversi punti e difficilmente sintetizzabile:

" 1. La società scrivente è proprietaria di un'azienda agricola che comprende un ettaro circa del bosco di Scardavilla, della superficie complessiva di Ha 4.5 suddivisa tra più proprietà ed inclusa nella zona A di tutela della riserva progettata; e comprende inoltre circa 20 Ha di terreno coltivato compreso nella zona B di protezione esterna della riserva."

" In linea di fatto, occorre osservare che il bosco di Scardavilla, come si è detto dell'estensione di circa 4,5 Ha., risulta vincolato ai sensi della Legge 29 Giugno 1939 n. 1497, sottoposto a vincolo idrogeologico, identificato come "zona di tutela naturalistica" nel piano territoriale paesistico regionale, adottato dal Consiglio regionale con deliberazione 29 Giugno 1989 n. 2620."

" In sostanza, il bosco è attualmente perfettamente tutelato, sia sotto il profilo forestale che sotto quello ambientale e naturalistico."

" La zona ha conservato fino ad ora le sue pregevoli caratteristiche botaniche ed ambientali soprattutto grazie al continuo interessamento ed agli attivi interventi della proprietà, che si è sempre preoccupata anche prima dell'apposizione dei vincoli di osservare scrupolosamente una condotta osservativa del bene naturale."

" Le uniche difficoltà sono dovute alla impossibilità, anche per carenze di controlli da parte dell'Amministrazione comunale, di impedire ed ostacolare pienamente l'accesso abusivo alla zona boschiva."

" 2. In questa situazione obiettiva, nella quale la conservazione del bosco sarebbe stata perfetta se solo l'Amministrazione comunale avesse collaborato per sorvegliare la zona e per impedire accessi abusivi, si ritiene che la istituzione di una riserva naturale, con possibilità di accesso legittimo ed istituzione di vie pedonali di penetrazione, non solo non migliori la protezione naturale, ma semmai minacci la stessa sopravvivenza dell'associazione botanica in oggetto con i suoi attuali caratteri."

" E' bene che le Amministrazioni interessate si rendano conto che un bosco di alto pregio ma di limitatissima estensione, come quello di Scardavilla subisce i danni maggiori dall'accesso indiscriminato del pubblico, che anche se indotto da motivazioni naturalistiche si traduce normalmente in comportamenti incompatibili con la conservazione e la protezione delle specie rare."

" Nell'impossibilità per l'Amministrazione comunale di svolgere un'efficace azione di controllo e di tutela, è certo che la pubblicizzazione all'accesso al bosco finirà per degradarlo irrimediabilmente e cioè per produrre esiti

del tutto contrari a quelli che dovrebbero costituire il presupposto della deliberazione."

" Al contrario, il mantenimento del bosco nell'ambito di un'azienda privata, vincolata nei propri interventi dai vincoli di protezione esistenti, costituisce l'unica reale possibilità di assicurare una efficace protezione alla zona, soprattutto se il Comune riuscisse ad assicurare un certo controllo nei confronti degli accessi abusivi."

" 3. Sul piano giuridico, non sembra comunque che esistano i presupposti per l'istituzione di una riserva naturale."

" Come si è detto, la superficie del bosco è di 4.5 Ha circa."

" Se è vero che l'art. 2 della Legge regionale 2 aprile 1988 n. 11 definisce le riserve naturali come territorio di limitata estensione, è anche vero che il concetto di limitata estensione deve essere visto sotto il profilo della razionalità."

" Per sua struttura, l'istituzione della riserva si rende necessaria quando si tratti di coordinare zone di tutela particolare, collegate all'interno di ecosistemi, in aree comunque di dimensioni apprezzabili all'interno delle quali le zone di stretta tutela siano intervallate da aree agricole o comunque non sottoponibili a vincoli ambientali o idrogeologici."

" In sostanza, la riserva naturale deve avere lo scopo, sia pure in dimensioni più ridotte rispetto a quelle del parco regionale, di assicurare una tutela esterna coordinata nel caso di pluralità di zone di vincolo tra loro in un ecosistema unitario."

" Sotto questo profilo, caratteristica delle riserve naturali dovrebbe essere appunto la cosiddetta tutela "a maglia larga", nell'ambito della quale si collochino zone di stretto vincolo intervallate da zone libere."

" Tutto ciò per sottolineare come, in ogni caso, la riserva naturale debba avere una dimensione apprezzabile, essendo ampiamente sufficienti i vincoli ambientali ed idrogeologici ordinari per tutelare isolate zone di pregio, come è appunto il bosco di Scardavilla."

" La norma regionale conferma questo concetto quando parla, a proposito della istituzione delle riserve, di "enti

locali interessati" (art. 22 comma 2.), "Sindaci dei Comuni interessati" (art. 24), "Comuni territorialmente interessati" (art. 25)."

" Ciò significa in sostanza che le norme sul procedimento istitutivo prefigurano la riserva come una zona che di regola si estende su una pluralità di territori di enti locali diversi: in altri termini, come una zona di dimensioni tali da poter riguardare più comuni."

" Il bosco di Scardavilla, per la sua limitatissima consistenza, appare quindi estraneo al concetto di riserva naturale e risulta, come si è detto in apertura, già ampiamente ed efficacemente vincolato".

" 4. Sempre sotto il profilo giuridico appaiono comunque inammissibili le previsioni della deliberazione che sembrano tradursi, per le aree agricole della zona B, in prescrizioni sulla coltivazione degli spazi aziendali."

" I vincoli di tutela ambientale, per loro natura, possono concretarsi solo in divieti, ma non in prescrizioni vincolanti di comportamento per la proprietà agraria, che non può che rimanere libera di effettuare le proprie scelte aziendali nell'unica ottica della produttività del fondo ed è appena il caso di ricordare che nessuna cultura agricola, in sé, può dirsi in contrasto con l'ambiente naturale, soprattutto in una regione come la nostra dove l'ambiente naturale stesso è sempre stato influenzato e caratterizzato da sistemi di economia agraria ad alta produttività."

" Questo ostacolo giuridico riguarda anche la previsione di imposizioni di interventi necessari "per ricostituire la continuità spaziale della compagine forestale".

" In altri termini, non è ammissibile, negli attuali principi che regolano la tutela ambientale nell'ordinamento, imporre prescrizioni attive di interventi alle proprietà agricole."

" Sotto il profilo naturalistico, poi, la stessa ricomposizione della compagine botanica in zone che non ne fanno più parte da tempo, costituisce una operazione opinabile ed incompatibile con la stretta conservazione del bene naturale fino ad oggi sopravvissuto con i suoi antichi caratteri."

" 5. Se appare senz'altro illegittima la previsione di prescrizioni coattive nei confronti della conduzione agricola aziendale, appare anche illegittima la previsione di creazione di sentieri pedonali di accesso e penetrazione."

" Come si è detto in precedenza, questa previsione appare particolarmente pericolosa per la stessa conservazione dei caratteri naturali del bosco, ma è senz'altro estranea al sistema legale in quanto concreta una ablazione di fatto dei diritti della proprietà."

" Quest'ultima si vedrebbe costretta, non solo a tollerare indiscriminati accessi al bosco ed alle aree di coltivazione aziendale con danni e pregiudizi di notevole gravità, ma vedrebbe soprattutto aggravate le proprie responsabilità di tutela del bosco senza adeguate garanzie di collaborazione ed assunzione di corresponsabilità da parte dell'Amministrazione."

" In sostanza, già la conservazione e la protezione attuale del bosco costituiscono un onere notevole per la proprietà, onere che verrebbe senz'altro aggravato dalla apertura della zona all'accesso pubblico."

" E' illegittimo ed ingiusto attribuire di fatto alla proprietà questi maggiori oneri e responsabilità, essendo fuori discussione che gli enti pubblici non riuscirebbero ad assicurare, con l'accesso indiscriminato del pubblico, un controllo maggiore di quello che non è stato possibile realizzare in una situazione di divieto teorico di accesso come quella attuale."

" 6. Infine, appare illegittima l'inclusione, nella zona B di tutela di edifici, aziendali e di abitazione, che non hanno nulla a che fare con la zona naturalistica di protezione e che verrebbero in tale modo gravati di vincoli pregiudizievoli e del tutto inutili."

" Per questi motivi, si chiede che le Amministrazioni interessate vogliano riesaminare la questione, sia sotto i profili di illegittimità segnalati, sia soprattutto sotto il profilo della tutela concreta dell'ambiente in oggetto, al fine di revocare la decisione di costituzione della riserva naturale, lasciando naturalmente inalterati i vincoli già esistenti ed ampiamente sufficienti ad assicurare la protezione della zona."

" In alternativa, e sempre nell'ottica di una concreta azione di tutela, sarebbe molto più utile che l'Amministrazione comunale istituisse un penetrante ed efficace sistema di controllo nei confronti degli accessi abusivi ed estremamente dannosi per la conservazione del bosco e della flora spontanea del suolo.";

Visto altresì il parere di merito espresso dal Comune di Meldola nei riguardi della soprariportata osservazione;

Ritenuto di pronunciarsi nel seguente modo sulla osservazione presentata dalla Società Agricola Scardavilla s.r.l. per i seguenti motivi:

1. Sul punto 1. della osservazione:

L'istituzione della riserva naturale ha precipue finalità di protezione dell'ambiente naturale e seminaturale, di promozione dell'attività scientifica e didattica, di riqualificazione e restauro del patrimonio forestale che non sono in contrasto con gli esistenti vincoli derivanti dall'applicazione della Legge 1497/39, ma che estendono la tutela ad altri più specifici contenuti dell'area protetta, introducendo inoltre, attraverso la prefigurazione di un'attività gestionale, il concetto di "tutela attiva".

Si precisa inoltre che la zona non è soggetta a vincolo idrogeologico di cui al R. D. 3267/23.

Tantomeno la "Riserva naturale orientata" confligge con le direttive e prescrizioni del Piano territoriale paesistico regionale, di cui all'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, adottato con Deliberazione del Consiglio regionale 29 giugno 1989 n. 2620. Tale piano infatti, prevedendo per il bosco di Scardavilla una "Zona di tutela naturalistica" (art. 27 della normativa) indica proprio nella pianificazione particolareggiata estesa a tutta l'area lo strumento adeguato al raggiungimento della finalità di tutela.

2. Sui punti 2 e 5 dell'osservazione:

L'istituzione di una Riserva naturale implica il riconoscimento dell'importanza di rango regionale dell'area, per i suoi contenuti naturalistici. Il Comune di Meldola, nella sua attività di tutela e gestione della riserva, si trova quindi a svolgere funzioni di protezione di un bene a cui corrispondono interessi pubblici, collettivi e diffusi dell'intera società regionale.

A garanzia della tutela di questi interessi, infatti, il Comune dovrà avvalersi di un Comitato tecnico-scientifico composto da esperti di provata competenza anche per stabilire i limiti di carico dell'insieme

delle attività previste dal programma di gestione. In termini generali, comunque, la protezione di un'area di importanza naturalistica, specialmente se di limitata estensione, esclude l'apertura di nuovi percorsi e l'accesso indiscriminato. Al Comune peraltro è affidata anche l'attività di sorveglianza e controllo che si configura come attività coordinata tra i diversi soggetti di cui all'art. 31 della Legge regionale 2 aprile 1988, n. 11.

In specifico, il Comune di Meldola anche recentemente ha ricevuto segnalazione dal Corpo Forestale dello Stato di taglio abusivo del bosco nella proprietà dell'azienda che ha presentato le osservazioni.

3. Sul punto 3 dell'osservazione:

Irrilevante tanto sul piano giuridico quanto sul piano scientifico è l'osservazione relativa alla "limitata estensione della Riserva". L'applicazione del principio adombrato nell'osservazione di fatto renderebbe impossibile l'istituzione di qualsiasi riserva naturale che invece si pone l'obiettivo proprio di tutela di fatti naturali o seminaturali di limitata estensione (e quindi rari).

Il vincolo esistente non ha dimostrato sufficienti capacità di tutela del bene nel suo stato attuale, nè tantomeno può esplicitare alcuna progettualità riguardo al possibile ampliamento, riqualificazione e restauro dell'ecosistema forestale.

Niente da aggiungere, in questa sede, per motivare le intrinseche specificità e particolarità scientifiche che giustificano ampiamente l'opportunità e l'urgenza di procedere all'istituzione della riserva naturale; sulle motivazioni sostanziali peraltro la proprietà nulla ha da eccepire.

4. Sul punto 4 dell'osservazione:

La limitazione al libero godimento della proprietà agraria che deriva dalle azioni poste in essere per raggiungere le finalità di cui al punto 2. lett. e) della deliberazione della Giunta regionale n. 6285/1990 è motivata dal prevalente e prioritario interesse pubblico; la tutela attiva prevede non solo divieti specifici per attività incompatibili con la buona conservazione del bene protetto, ma anche un insieme di "azioni positive" per il mantenimento, il restauro e

l'ampliamento del bene naturale. L'insieme di tali azioni trova forma e progressivo compimento nel Programma di gestione della riserva (art. 29 della Legge 11/1988).

5. Sul punto 6 dell'osservazione:

Si osserva che i vincoli edilizi cui viene sottoposta la zona "B" hanno la stessa natura dei vincoli urbanistici, presenti normalmente nel Piano Regolatore Generale comunale, tant'è che, indipendentemente dall'istituzione della "Riserva naturale orientata" già ora gli edifici di "Scardavilla di sotto" sono censiti ai sensi dell'art. 40, 12. co. della L.R. 47/78 con la categoria di intervento A2 della Disciplina Particolareggiata per il Centri Storico del Vigente PRG di Meldola.

E' del tutto evidente inoltre che la salvaguardia paesaggistica del sito impone il divieto di nuova edificazione per un'area sufficientemente ampia attorno alla superficie boscata. La estensione areale della zona B assolve questa funzione ed appare congrua con la necessità di valorizzazione e protezione paesaggistica;

Ritenuto pertanto:

- di respingere l'osservazione presentata dalla Società agricola Scardavilla per le motivazioni sopra esposte;
- di procedere alla definitiva istituzione della riserva naturale orientata del Bosco di Scardavilla a norma della Legge regionale 2 aprile 1988, n. 11;

Sentito il parere favorevole del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale espresso nella seduta del 27 settembre 1990;

Visti gli artt. 22 e seguenti della citata L.R. 11/1988;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

A. Di respingere l'osservazione presentata dalla Società agricola Scardavilla alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 1989 n. 6825 concernente "Istituzione della riserva naturale orientata Bosco di Scardavilla" per le motivazioni riportate in premessa.

B. Di approvare il seguente atto istitutivo:

1. Perimetrazione e zonizzazione

E' istituita la Riserva naturale orientata "Bosco di Scardavilla" situata in Comune di Meldola (Forlì) secondo il perimetro di cui all'allegata planimetria C.T.R. in scala 1:5.000 che costituisce parte integrante della presente deliberazione; essa è suddivisa nelle zone A e B, così come rappresentate nella stessa planimetria.

2. Finalità

Le finalità dell'istituzione della suddetta riserva naturale sono le seguenti:

a) assicurare la protezione e la conservazione degli ambienti naturali e seminaturali con particolare riferimento all'ecosistema forestale;

b) tutelare le caratteristiche di insieme del paesaggio e promuoverne la riqualificazione;

c) tutelare la flora e la fauna caratteristiche dei siti ed i loro habitat specifici;

d) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l'educazione ambientale;

e) favorire, nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale, l'agricoltura biologica;

f) promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale ed un equilibrato funzionamento degli ecosistemi; promuovere inoltre la ricostruzione di ambienti naturali scomparsi;

g) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, culturale ed architettonico e le antiche forme di insediamento umano;

h) garantire una fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili allo scopo di promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali e storico-culturali ed i principi della loro conservazione e realizzare attività di ricerca scientifica e culturale sui caratteri specifici della riserva.

### 3. Norme di attuazione e di tutela

#### Zona A

a) è vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete e la messa a coltura dei terreni attualmente non adibiti all'agricoltura;

b) sono vietati inoltre:

- l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma;

- la raccolta e la distruzione di uova e di nidi e la distruzione o il danneggiamento di tane;

- il disturbo intenzionale della fauna;

- l'introduzione volontaria di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti e la cattura della fauna selvatica;

c) sono vietati:

- il taglio del bosco e del sottobosco;

- la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera;

- la raccolta dei funghi epigei ed ipogei;

- l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;

d) è vietato l'accesso con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo;

e) su sentieri esistenti, precisamente identificati e nei tempi e nei modi individuati dal programma di gestione di cui al successivo punto 5 è consentito l'accesso solo per visite guidate a scopo di didattica ed educazione ambientale.

#### Zona B

Per la zona B valgono i divieti di cui alle lettere b) e c) dettati per la zona A.

E' vietata inoltre qualsiasi opera di edificazione ad eccezione delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente attraverso restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono vietate le opere di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio e la messa a coltura dei terreni attualmente non adibiti ad agricoltura.

L'accesso all'area con mezzi motorizzati è consentito:

- lungo le strade vicinali ed interpoderali: a) ai proprietari, b) ai residenti nell'area ed agli aventi diritto, c) per il normale esercizio dell'attività agricola e d) per le esigenze di servizio della riserva;

- al di fuori dei luoghi precedenti, unicamente alle macchine agricole per la normale attività;

#### 4. Modalità di gestione

a) la gestione della Riserva naturale del Bosco di Scardavilla è affidata al Comune di Meldola;

b) il Comune dovrà avvalersi, nell'opera di gestione, di un Comitato consultivo tecnico-scientifico formato da esperti nelle discipline individuate all'art. 15 1. comma della L.R. n. 11/1988;

c) il suddetto Comitato, nominato dal Comune di Meldola, dovrà esprimere pareri e proposte nel merito dei contenuti del programma di gestione di cui al successivo punto 5 e del relativo regolamento e sulla sua concreta attuazione;

d) il Comitato esprime altresì parere su qualsiasi altra azione o intervento che possa influire direttamente o indirettamente sull'assetto degli equilibri ambientali della riserva;

## 5. Programma di gestione e termini di approvazione

Entro un anno dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale dovrà essere approvato il programma di gestione, elaborato dal Comune di Meldola e redatto secondo i criteri stabiliti al punto 3 dell'art. 29 L.R. n. 11/1988 e da eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale.

Il programma di gestione in particolare:

- individua gli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio necessari ad assicurare il perseguimento delle finalità istitutive;

- individua gli interventi per la realizzazione di una corretta gestione faunistica fondata sull'equilibrio e la tutela della diversità;

- individua gli interventi per la cura, manutenzione ed eventuale conversione dei boschi e per mantenere la diversità e la complessità delle comunità vegetali; in specifico individua gli interventi necessari per ricostituire la continuità spaziale della compagine forestale;

- programma le attività di studio, di controllo e di monitoraggio, la didattica, la sperimentazione e la ricerca scientifica;

- individua i criteri di compatibilità per le attività di fruizione;

- per quanto attiene alla zona B individua gli interventi, funzionali all'attività della riserva, da promuovere ed incentivare, in particolare nel settore del restauro dei beni storici, artistici e monumentali;

- per quanto riguarda i terreni coltivati, individua le azioni più adeguate per il raggiungimento dei fini di cui al precedente punto 2 e);

- fissa, in conformità al disposto dell'art. 32 della L.R. 11/88 i criteri per la determinazione delle sanzioni per le violazioni alle norme contenute nel presente atto e nello stesso Programma di gestione.


Nelle fasi di elaborazione e di attuazione del Programma di gestione, il Comune adotterà tutte le forme di consultazione ritenute opportune e regolerà i rapporti con tutti i soggetti interessati, ivi compresi i proprietari, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, al fine di garantire il raggiungimento dei fini della riserva.

Gli interventi e le azioni sopra indicati, individuati dal programma di gestione, possono essere effettuati in deroga ai divieti posti dalle precedenti norme di attuazione e di tutela.

Le disposizioni del Programma di gestione con contenuto urbanistico ed edilizio, dettate in attuazione di quanto sopraddetto e difformi dalle disposizioni normative contenute negli strumenti urbanistici in vigore sono adottate dal Comune come variante specifica al PRG con le procedure previste dalla Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47.

C. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.


- - - -



**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**RISERVA NATURALE ORIENTATA**  
**"BOSCO DI SCARDAVILLA"**

Legge Regionale 2 Aprile 1988 n. 11

scala 1:5.000



**PERIMETRO E ZONIZZAZIONE**

-  Zona A - zona di tutela
-  Zona B - zona di protezione
-  Perimetro della riserva

**LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE**  
**COMUNE DI MELDOLA (FO)**

Base cartografica derivata dall'elemento n. 255051 della C.T.R.